

COMUNE DI SOVERE

**DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO FRAZIONATO DEL LOCALE COMUNALE DI VIA
G. MARCONI N. 1 QUALE STUDIO DI MEDICINA GENERALE**

Art. 1 – Oggetto, natura del rapporto e finalità

1. Il presente disciplinare regola l'utilizzo frazionato, non esclusivo e a tariffa del locale comunale sito in Sovere, via G. Marconi n. 1, piano terra (Sez. SO, Fg. 22, mapp. 610, sub. 703), da parte dei medici di medicina generale, al fine di favorire la presenza sul territorio comunale di studi di assistenza primaria a beneficio dei residenti.
2. Il locale appartiene al patrimonio disponibile del Comune. Il rapporto con ciascun medico assegnatario ha natura di contratto di diritto privato e ha ad oggetto l'uso non esclusivo, per giornate predeterminate, di un locale arredato e servito, condiviso con altri utilizzatori; esso non costituisce locazione e non dà luogo a indennità di avviamento, prelazione o rinnovo automatico.
3. Il locale è utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'attività di medicina generale e delle attività professionali a essa connesse consentite dall'Accordo Collettivo Nazionale; è escluso ogni altro uso.

Art. 2 – Giornate di utilizzo

1. Il locale è disponibile nelle seguenti giornate settimanali:
 - a) lunedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
 - b) martedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
 - c) mercoledì, intera giornata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - d) giovedì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
 - e) venerdì, intera giornata, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
2. Le giornate intere di mercoledì e venerdì possono essere suddivise in due giornate distinte, mattutina (ore 8.00–13.00) e pomeridiana (ore 14.00–20.00): a) in sede di assegnazione, su richiesta del medico che intenda riservarne una sola parte; b) alla scadenza del periodo di assegnazione, in presenza di istanze in lista d'attesa non altrimenti soddisfacenti.
3. Le fasce mattutine di lunedì, martedì e giovedì restano riservate all'attività di prelievo di Bianalisi S.p.A. e alle ulteriori esigenze dell'Ente.
4. Gli orari indicati costituiscono il limite massimo di utilizzo; entro tale limite il medico organizza il proprio orario di studio e ne dà comunicazione al Comune.

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti

1. Possono chiedere l'assegnazione i medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (medici di medicina generale), titolari di incarico a tempo indeterminato o provvisorio conferito dall'ASST competente, che: a) abbiano tra i propri assistiti cittadini residenti nel Comune di Sovere; ovvero b) siano titolari di incarico nell'ambito territoriale comprendente il Comune di Sovere e intendano aprirvi lo studio.
2. Il richiedente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi;
 - b) l'incarico convenzionale in essere, con indicazione dell'ASST e dell'ambito territoriale;

- c) il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a) o b);
- d) l'assenza di cause che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) l'assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune per canoni, tariffe o corrispettivi;
- f) la titolarità di polizza di responsabilità civile professionale e verso terzi, estesa ai danni a cose in consegna o custodia, ovvero l'impegno a stipularla prima della consegna del locale.
- g) che i propri mutuatari siano almeno per il 30% della loro consistenza residenti nel Comune di Sovere

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13.

Art. 4 – Istanza

1. L'istanza è presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.sovere@pec.regione.lombardia.it, secondo lo schema approvato dal Comune, a decorrere dalla data e dall'ora indicate nell'avviso informativo pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale. Le istanze pervenute in precedenza sono irricevibili.
2. L'istanza indica la giornata richiesta e, in subordine, le ulteriori giornate in ordine di preferenza, nonché la data di inizio dell'utilizzo, e riguarda un periodo non inferiore a dodici mesi.
3. Esaurita la prima formazione del calendario, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento e sono evase secondo l'ordine di arrivo sulle giornate disponibili; in mancanza, sono iscritte in lista d'attesa nel medesimo ordine.

Art. 5 – Criteri di assegnazione

1. Le istanze sono accolte secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo comunale, attestato dalla ricevuta di consegna della PEC.
2. Ciascun medico può riservare **una sola giornata** per settimana. Il primo richiedente sceglie tra tutte le giornate disponibili; i successivi scelgono tra quelle residue, fino alla formazione del calendario complessivo.
3. Se la giornata richiesta è già assegnata, è attribuita la prima giornata disponibile secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza ovvero, in mancanza, la giornata residua accettata dal richiedente.
4. In caso di istanze pervenute nel medesimo istante, la precedenza è stabilita mediante sorteggio in seduta pubblica.
5. Le giornate che restano libere dopo l'assegnazione a tutti i richiedenti possono essere attribuite, secondo l'ordine cronologico, quale seconda giornata settimanale ai medici che ne facciano richiesta. La seconda giornata è assegnata con riserva e cessa, con preavviso di trenta giorni, ove sia richiesta da un medico privo di giornate.
6. L'assegnazione è disposta dal Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio e si perfeziona con la sottoscrizione, da parte del medico, del contratto d'uso che recepisce il presente disciplinare e il calendario.

Art. 6 – Durata e rinnovo

1. L'assegnazione ha durata di dodici mesi dalla data di inizio indicata nel contratto.
2. Essa può essere rinnovata per ulteriori periodi di dodici mesi fino ad un massimo di 48 mesi, a domanda scritta presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, con conservazione della

medesima giornata, purché permangano i requisiti e il medico sia in regola con i pagamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b).

3. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 7 – Calendario e variazioni

1. Il calendario annuale indica la giornata assegnata a ciascun medico ed è comunicato agli assegnatari, a Bianalisi S.p.A. e al Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l.

2. Le modifiche stabili della giornata o degli orari sono richieste per iscritto e possono essere autorizzate esclusivamente nei limiti delle disponibilità residue, senza pregiudizio per le assegnazioni in essere.

Art. 8 – Tariffa, fatturazione e pagamento

1. Per ciascuna giornata prenotata è dovuta la tariffa di **€ 25,00 (venticinque/00)**, comprensiva di IVA ove dovuta, di utenze, riscaldamento e pulizia periodica, indipendentemente dal numero di ore di effettivo utilizzo.

2. Il Comune emette con cadenza trimestrale posticipata il documento contabile relativo alle giornate previste dal calendario nel trimestre, dedotte quelle oggetto di comunicazione tempestiva ai sensi dell'art. 9 o non fruite per le cause di cui all'art. 10, comma 2.

3. Il pagamento è eseguito tramite il sistema pagoPA entro trenta giorni dall'emissione. Sulle somme pagate in ritardo sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Regolamento generale delle entrate.

4. In caso di mancato pagamento il Comune diffida il medico ad adempiere entro quindici giorni; decorso inutilmente il termine, il contratto è risolto ai sensi dell'art. 13 e le somme sono rimosse secondo l'art. 46 del Regolamento generale delle entrate.

5. La tariffa può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale; l'aggiornamento si applica ai contratti in corso dal trimestre successivo alla sua comunicazione, salva la facoltà del medico di recedere entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.

Art. 9 – Mancato utilizzo

1. Il medico che non intenda utilizzare una giornata assegnata lo comunica per iscritto, a mezzo PEC o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Comune, con un preavviso minimo di quarantotto ore; in tal caso la giornata non è fatturata.

2. In mancanza di comunicazione tempestiva la giornata è comunque dovuta.

3. La comunicazione di mancato utilizzo occasionale non comporta la modifica del calendario né la perdita delle giornate successive.

4. Qualora in un semestre il medico non utilizzi oltre la metà delle giornate assegnate, il Comune, sentito l'interessato, può recedere dal contratto e attribuire la giornata al primo richiedente in lista d'attesa, salvo che il mancato utilizzo dipenda da malattia, infortunio, maternità o altro impedimento documentato.

Art. 10 – Condivisione del locale

1. Il locale è condiviso con Bianalisi S.p.A., per l'attività di prelievo, con il Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l., per un massimo di quattro giornate annue, e con gli altri medici assegnatari.

2. Le giornate del Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l. sono fissate dal Comune, ove possibile, in fasce non assegnate ai medici. Qualora sia necessario utilizzare una giornata assegnata, il Comune ne dà comunicazione al medico con almeno quindici giorni di preavviso; la giornata non è fatturata e il medico può recuperarla in una giornata disponibile.
3. Le attrezzature, i materiali e ogni altro bene di proprietà di Bianalisi S.p.A., del Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l. o di altri utilizzatori non possono essere utilizzati, spostati o manomessi.
4. Al termine di ciascuna giornata il medico riordina il locale, igienizza le superfici e i presidi utilizzati, rimuove i propri materiali, verifica lo spegnimento di luci e impianti e la chiusura del locale, riconsegnandolo in condizioni idonee all'utilizzo successivo.
5. È vietato conservare nel locale documentazione sanitaria o dati personali degli assistiti, salvo che in un contenitore chiuso a uso esclusivo eventualmente messo a disposizione dal Comune.
6. Le chiavi o i dispositivi di accesso sono consegnati al medico, che ne risponde; ne sono vietate la duplicazione e la cessione a terzi.

Art. 11 – Stato del locale e adempimenti del medico

1. Il locale è messo a disposizione, con gli arredi presenti, nello stato di fatto in cui si trova, che il medico dichiara di conoscere.
2. Spetta al medico verificare l'idoneità del locale ai requisiti dello studio medico previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale e dalla disciplina regionale, effettuare le comunicazioni dovute all'ASST e acquisire ogni autorizzazione eventualmente necessaria per l'attività.
3. Il Comune assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale e degli impianti e gli adempimenti di sicurezza dell'edificio di propria competenza.
4. Sono vietate modifiche al locale e l'installazione di attrezzature fisse senza autorizzazione scritta del Comune; la targa professionale è esposta nella forma e nella posizione indicate dal Comune.

Art. 12 – Responsabilità

1. Ogni medico è direttamente responsabile della corretta gestione del locale durante la propria giornata, del rispetto del presente disciplinare e dei danni arrecati al locale, agli arredi, alle attrezzature e ai beni di terzi.
2. Restano a carico di ciascun medico tutte le responsabilità connesse allo svolgimento della propria attività sanitaria, ivi compresi gli obblighi in materia di salute e sicurezza per sé e per i propri collaboratori e la tutela dei dati personali degli assistiti, rispetto ai quali opera quale titolare autonomo del trattamento.
3. Il medico tiene indenne il Comune da ogni pretesa di terzi derivante dall'attività svolta e mantiene operante per tutta la durata del rapporto la polizza di cui all'art. 3, comma 2, lettera f).

Art. 13 – Facoltà del Comune, recesso e risoluzione

1. Il Comune può modificare le modalità di utilizzo per motivate esigenze organizzative o di interesse pubblico, con preavviso di trenta giorni; il medico può recedere entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.
2. Il Comune può recedere dal contratto, in tutto o in parte, per motivate esigenze organizzative o di interesse pubblico, con preavviso di trenta giorni, ridotto in caso di urgenza; al medico sono restituite

le somme eventualmente versate per giornate non fruite, senza ulteriori indennizzi, attesa la natura frazionata e temporanea dell'utilizzo e l'assenza di investimenti a suo carico.

3. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, a seguito di comunicazione del Comune, nei seguenti casi:

- a) utilizzo del locale per finalità diverse da quelle previste;
- b) mancato pagamento decorso il termine della diffida di cui all'art. 8, comma 4;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 3 o cessazione dell'incarico convenzionale;
- d) dichiarazioni non veritiere accertate a seguito dei controlli;
- e) cessione del contratto o subconcessione del locale;
- f) utilizzo, spostamento o manomissione di beni di terzi, ovvero gravi o reiterate violazioni degli obblighi di cui all'art. 10.

4. Il medico può recedere con preavviso scritto di sessanta giorni.

Art. 14 – Divieto di cessione e sostituzioni

- 1. Sono vietate la cessione del contratto e la subconcessione, anche parziale o temporanea, del locale.
- 2. Durante i periodi di sostituzione disposti ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale, la giornata può essere utilizzata dal medico sostituto, previa comunicazione scritta al Comune, ferma restando la responsabilità dell'assegnatario.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali dei richiedenti sono trattati dal Comune, titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità del presente disciplinare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e secondo l'informativa pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 16 – Spese e oneri fiscali

- 1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi al contratto, ove dovuti, sono a carico del medico.

Art. 17 – Foro competente e rinvio

- 1. Per le controversie relative ai contratti stipulati in applicazione del presente disciplinare è competente il Foro di Bergamo.
- 2. Per quanto non previsto si applicano il Codice civile, i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto compatibili e i regolamenti comunali.

Allegato B alla deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

Al Comune di Sovere
Settore Tecnico – Gestione del Territorio
PEC: comune.sovere@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Istanza di assegnazione di una giornata di utilizzo del locale comunale di via G. Marconi n. 1 quale studio di medicina generale.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, domicilio digitale (PEC) _____, telefono _____,

CHIEDE

l'assegnazione, per un periodo di dodici mesi con decorrenza dal _____, della seguente giornata settimanale di utilizzo del locale, indicando l'ordine di preferenza (1, 2, 3...):

- ☐ _____ lunedì pomeriggio (ore 14.00–20.00)
☐ _____ martedì pomeriggio (ore 14.00–20.00)
☐ _____ mercoledì intera giornata (ore 8.00–20.00) ☐ _____ solo mattino (8.00–13.00) ☐ _____ solo pomeriggio (14.00–20.00)
☐ _____ giovedì pomeriggio (ore 14.00–20.00)
☐ _____ venerdì intera giornata (ore 8.00–20.00) ☐ _____ solo mattino (8.00–13.00) ☐ _____ solo pomeriggio (14.00–20.00)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

- a) di essere iscritto/a all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di _____ al n. _____;
- b) di essere titolare di incarico ☐ a tempo indeterminato ☐ provvisorio di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, conferito dall'ASST _____, ambito territoriale _____;
- c) ☐ di avere tra i propri assistiti almeno il 30% di cittadini residenti nel Comune di Sovere; ovvero ☐ _____/ su _____ assistiti ☐ di essere titolare di incarico nell'ambito territoriale comprendente il Comune di Sovere e di voler aprire lo studio nel Comune;
- d) l'assenza di cause che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) l'assenza di debiti scaduti nei confronti del Comune di Sovere per canoni, tariffe o corrispettivi;
- f) ☐ di essere titolare di polizza di responsabilità civile professionale e verso terzi n. _____, compagnia _____, scadenza _____, estesa ai danni a cose in consegna o custodia; ovvero ☐ di impegnarsi a stipularla prima della consegna del locale;
- g) di aver preso visione del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ e di accettarlo integralmente, ivi compresi la tariffa, le modalità di fatturazione e pagamento, il regime del mancato utilizzo e la condivisione del locale con

Bianalisi S.p.A., con il Centro Audioprotesico Lombardo S.r.l. e con gli altri medici assegnatari;

h) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Luogo e data _____

Firma digitale del richiedente
